

Sentenza N.
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2078/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Anna Maria Franchini Presidente rel.

Dott. Giorgio Poscia Consigliere

Dott. Carlo Chiriaco Consigliere

Ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello iscritta al n. 2078/2018 R.G.

TRA

[REDACTED]

Rap.ta e difesa dall'avv.to [REDACTED]

El.te dom.ta in Roma via [REDACTED]

E

[REDACTED] SRL, in persona del legale rap.te

Rap.ta e difesa dall'avv.to [REDACTED]

El.te dom.ta in Roma via nton [REDACTED]

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.472/2018.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale adito ha dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.10.2014 al 10.5.2016 e condannato la [REDACTED] srl al pagamento, in favore della [REDACTED], delle somme dovute a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario, 13[^], compenso per lavoro straordinario (con orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,30 e





dalle 15 alle 18,30), ferie e permessi non goduti, scatti di anzianità, elemento perequativo, preavviso e tfr,.

2.L'appellante lamenta che il Tribunale, accogliendo in parte la eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di legittimazione passiva, avrebbe erroneamente ritenuto, in base alla documentazione prodotta dalla stessa lavoratrice ed ignorando la prova testimoniale espletata, che era emersa una successione nel rapporto di lavoro della [REDACTED] SRL (unica società convenuta in giudizio) alla [REDACTED] quanto meno dall'ottobre 2014 e, conseguentemente, rigettato i capi di domanda relativi all'accertamento della natura subordinata a decorrere dal 3.11.2012 ed alla consequenziale condanna della convenuta anche al pagamento delle somme rivendicate a titolo di differenze retributive relative a tale periodo.

2.1 Denuncia, infine, la violazione dell'art. 112 cpc. in quanto il Tribunale, a fronte della domanda di pagamento di una somma analiticamente determinata, non poteva pronunciare una mera condanna generica, dovendo considerare l'esistenza di un conteggio analitico in atti che consentiva agevolmente la riduzione del credito azionato.

3.Ha, pertanto, così concluso: "A) accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la [REDACTED] Srl è intercorso un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 3.11.12 al 10.05.16, ovvero da altra data che sarà accertata in corso di causa; B) accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad essere inquadrata al III livello del CCNL cit. per tutta la durata del rapporto di lavoro con





decorrenza dal 03.11.2012 ovvero da altra data che sarà accertata in corso di causa; C) condannare la società al pagamento delle differenze di retribuzione tredicesima, aumenti periodici, elemento perequativo, straordinario, ratei ferie, ratei permessi, indennità per il lavoro e tfr, per un importo pari ad € 36.522, 59 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturato nel periodo dal 3.11.12 al 10.05.16 ovvero per un diverso importo che sarà accertato in corso di causa; D) in via subordinata accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [REDACTED] srl con decorrenza dal 30.08.13 al 10.05.16 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a titolo di retribuzione tredicesima, aumenti periodici, elemento perequativo, straordinario, ratei ferie, ratei permessi, indennità per il lavoro e tfr, di € 29.348,65 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero per un diverso importo che sarà accertato in corso di causa; E) in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di [REDACTED] [REDACTED] srl con decorrenza dal 01.10.14 al 10.05.16 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a titolo di retribuzione tredicesima, aumenti periodici, elemento perequativo, straordinario, ratei ferie, ratei permessi, indennità per il lavoro e tfr, di € 19.736,57 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ovvero per un diverso importo che sarà accertato in corso di causa; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

4. Si è costituita in giudizio l'appellata resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.





4.1 Con appello incidentale ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza gravata, reiterando l'eccezione di improcedibilità già sollevata nella memoria difensiva del primo grado di giudizio, non potendosi dubitare dell'incompetenza dell'adito Tribunale in funzione di giudice del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 57 e ss, atteso che la [REDACTED] S.r.l. era stata posta in amministrazione giudiziaria giusta provvedimento del Tribunale di Roma, Sezione misure di prevenzione, n. 46/2016, reso in data 10 maggio 2016, ai sensi della normativa antimafia, con conseguente difetto di competenza del Giudice civile ordinario, essendo devoluto interamente al giudice delegato l'accertamento degli eventuali crediti di data certa anteriore al sequestro.

4.2 L'appellante incidentale censura, altresì, la mancata pronuncia in merito all'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la violazione dell'art. 32 lettera d, d.lgs. n. 183 del 2010, per aver l'appellante, come evidente dalla documentazione allegata al ricorso, che la stessa nell'intero periodo dedotto in giudizio aveva prestato la sua attività alle dipendenze della [REDACTED] S.r.l. e non della [REDACTED] S.r.l., società diversa e distinta da quella inopinatamente chiamata in giudizio. Precisa, al riguardo, che, ove la ricorrente avesse voluto chiedere la costituzione di un rapporto lavorativo alle dipendenze di "altro datore di lavoro", e dunque nei confronti della [REDACTED] s.r.l., la stessa avrebbe dovuto rispettare i termini decadenziali di cui all'art. 32, lettera d, del D.Lgs. n. 183 del 2010.

4.3 Così conclude: in via principale, l'accoglimento dell'appello incidentale e la riforma della sentenza n. 472/2018 emessa dal Tribunale di





Roma in funzione del Giudice del Lavoro e dichiarare la propria incompetenza a favore della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Roma ex art. 52 e ss. D. Lgs. 159/2011 e accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della [REDACTED] srl; in subordine, rigettare l'appello proposto da [REDACTED] in quanto infondato in fatto e in diritto nonché riformare la sentenza gravata nella parte in cui riconosce il rapporto di subordinazione a decorrere dal 01.10. 2014 al 10.05.2016. Rigettare le istanze istruttorie formulate da parte appellante.

5. Nelle more, in applicazione delle misure urgenti emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni in luogo dello svolgimento dell'udienza fissata per la discussione ai sensi delle disposizioni vigenti in materia da ultimo contenute nell'art. 83 co. 7, lett. h), del D.L. 18/2020, con modificazioni nella legge n. 27 2020, cui ha fatto seguito, a termine di legge, l'adozione della presente sentenza.

6. La riproposta eccezione di improcedibilità del ricorso è infondata.

Come affermato dalla Suprema Corte (cfr. sentenza 7445/17), la procedura incidentale prevista dagli art. 52 e ss. del d.lgs.n. 159/2011 costituisce un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto e - come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 94/2015 - rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono: da un lato, l'interesse dei creditori del proposto





a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni; dall'altro, l'interesse pubblico ad assicurare l'effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell'attività illecita.

Nel caso in esame, è pacifico che oggetto della misura di prevenzione del sequestro sia stato la maggioranza delle azioni della [REDACTED] srl e non il complesso aziendale della stessa, ragion per cui all'amministratore giudiziario risultano riconosciuti i poteri individuati dall'art. 41, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, a tenore del quale «nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato: a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.

E', dunque, evidente che la società conserva la propria piena personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e risulta confermata la netta distinzione esistente tra quote societarie e patrimonio societario riferibile alla persona giuridica che ne è titolare (come già ribadito da Cass. 24 maggio 2012 n. 8238 riguardo ad una fattispecie ricadente sotto la disciplina anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011)





sicuramente nei casi — come quello de quo -in cui oggetto del sequestro è la maggioranza del capitale sociale.

La società, quindi, continua ad operare con gli organi statutari (sia pure sotto il controllo dell'amministratore giudiziario), con la conseguenza che i suoi creditori non sono tenuti ad attivare lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti previsto dagli artt. 52 e ss. del d.lgs n. 159/2011 cit. ma devono agire in sede civile nei confronti della medesima. Parimente infondata e prima ancora inammissibile, la riproposta eccezione di decadenza, ex art. 32 lett. D) legge n. 183 2010, non avendo l'appellante incidentale mosso alcuna censura alla statuizione di rigetto dell'eccezione del Tribunale di Roma.

7. Quanto al merito della controversia, rileva la Corte preliminarmente che il Tribunale, a fronte delle difese della convenuta società, secondo cui la ricorrente non sarebbe stata alle sue dipendenze, ma avrebbe avuto al più rapporti non di natura subordinata con la ██████████ SRL, analizzata la stessa documentazione della ██████████ (schede tecniche definite “ordine di lavoro d’officina”; attestati di partecipazione ai corsi seguiti dalla ricorrente; email relative a prenotazioni effettuate da entrambe le società a favore della ██████████) si sarebbe convinto che da tale documentazione sarebbe emersa una successione nel rapporto di lavoro della ██████████ srl alla ██████████ srl dall’ ottobre 2014, essendo presenti a settembre 2014 delle e.mail di ██████████ dirette alla ricorrente in cui appare la dicitura ██████████ srl. Conseguentemente, rilevato che era stata convenuta la sola Società ██████████ srl, ha limitato il proprio giudizio al solo periodo





ottobre 2014/maggio 2016, pur dando atto che entrambe le società erano pacificamente dirette da [REDACTED] [REDACTED] come evidente dalle e.mail in atti.

Afferma, inoltre il Giudice di primo grado, la preponderanza della prova documentale rispetto a quella testimoniale, per aver il teste [REDACTED] [REDACTED] affermato di aver egli stesso lavorato per la [REDACTED] e, poi, dal 2007, per la [REDACTED] srl, ma che tale circostanza sarebbe contraddetta dalla visura di tale ultima società, dalla quale appare come inizio di attività la data del 30.8.2013.

Tanto premesso ritiene la Corte che l'appello principale sia fondato.

Ed, invero, a parere della Collegio, può dirsi provata, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato come accertata dal Tribunale- capo di sentenza quest'ultimo, immune da alcuna censura da parte della appellata-appellante incidentale, sebbene nelle conclusioni se ne sia stata chiesta la riforma - a decorrere dal 3.11.2012.

Ed, infatti, a parere del Collegio, il Giudice di primo grado, ha non solo eccessivamente confidato nella efficacia probatoria della visura CCIAA, secondo la quale, sebbene l'iscrizione della convenuta nel registro delle imprese fosse avvenuta in data 28.10.2012, l'attività era iniziata il 30.8.2013, senza considerare che tale visura è in sé meramente riproduttiva dei dati comunicati dal datore di lavoro al di fuori della possibilità di alcun controllo (cfr. Cass. n. 3026 del 2014); ma ha, altresì, sopravvalutato anche alcuni dati tratti dalla prova documentale prodotta dalla ricorrente, laddove, come affermato dalla stessa convenuta sin dal primo grado, le





mail provenienti dall'account [REDACTED] srl, in quanto gestito in piena confusione di attività organizzativa e produttiva dal signor [REDACTED] amministratore di entrambe le società, non provano di certo l'esclusione della titolarità del rapporto di lavoro dedotto in capo alla convenuta.

Ed invero, proprio l'odierna appellata, (che nella comparsa di costituzione di primo grado, ha affermato che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze esclusivamente della [REDACTED] srl -cancellata in data 28.7.2015- ed, al più, in alcune occasioni aveva collaborato con la convenuta sempre decidendo autonomamente le giornate in cui prestare detta collaborazione, osservando un orario lavorativo limitato a poche ore al mattino o nel pomeriggio a mai per l'intera giornata), nell'analizzare la documentazione prodotta dalla lavoratrice ed in particolare quei documenti in cui emergeva il nominativo della [REDACTED] collegato alla [REDACTED] srl,, ha negato la valenza probatoria di detti documenti, in ordine alla titolarità da lato passivo del rapporto di lavoro, trattandosi di alcune richieste di fatturazione e di alcuni scambi e.mail da parte del signor [REDACTED] che, *in qualità di responsabile sia della [REDACTED] srl sia della [REDACTED] srl, aveva al più impropriamente utilizzato l'account email della [REDACTED] srl per delle comunicazioni nei confronti dei dipendenti [REDACTED] srl e,* proprio a tale riguardo, è la stessa convenuta ad affermare che tali circostanze non potevano assumere alcun rilievo probatorio, trattandosi di email tradizionali e non certificate, prive di firma e/o qualsivoglia elemento che consentiva di attribuire alle stesse una paternità certa.





Analogo ragionamento, allora, doveva ben valere, anche con riferimento agli stessi uguali documenti intestati alla [REDACTED] SRL, da cui, al più, il Tribunale avrebbe potuto trarre elementi solo indiziari ed, in concorso di altri elementi, eventualmente argomenti di convincimento liberamente valutabili.

Peraltro, esaminando la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, emergono inconfutabilmente la promiscuità e la confusione tra le due società. In particolare, dal doc.to 3 si può constatare che dal 7.7.2014 all'8.7.2014 (periodo antecedente a quello riconosciute) la ricorrente ha seguito un corso per conto della [REDACTED] srl, presso il Gruppo [REDACTED], nel doc.to 22, denominato Rapporto misure correttive, datato 18.2.2014, antecedente l'accertata successione, è indicata, quale ragione sociale la [REDACTED] e non la [REDACTED] srl; dalle mail prodotte in primo grado (doc.ti 17 e 20 lett.b) del giugno 2015, si evince che il signor [REDACTED] ed il signor [REDACTED] hanno continuato ad utilizzare l'indirizzo mail [REDACTED] srl, anche a seguito dell'accertata successione.

L'uso, infine, del logo di [REDACTED] srl, e non [REDACTED] srl, anche per le missioni della ricorrente, non è di per sé probante, potendo ben dipendere da una mera mutevole scelta organizzativa, legata ai rapporti con partners, o fornitori o a motivi di accreditamento.

Per contro, la risultanza della prova testimoniale, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, danno ben ragione alla ricorrente.

La teste [REDACTED] assunta dalla appellata a luglio 2014 ha dichiarato: "...quando sono arrivata eravamo a via del [REDACTED] e la





ricorrente si occupava dell'accettazione delle vetture che arrivavano per le riparazioni, si chiamavano clienti e flotte per indicare vetture di privati e flotte equivaleva a macchine di proprietà di società. La ricorrente era l'unica addetta.

Da tale testimonianza risulta che la [REDACTED] già prima dell'ottobre 2014, era alle dipendenze della convenuta e che era l'unica responsabile clienti e flotte.

Lo stesso teste [REDACTED] socio della convenuta e preposto alla gestione tecnica, nell'affermare di non ricordare la data iniziale del rapporto di lavoro e di non sapere incredibilmente se la ricorrente aveva lavorato per [REDACTED] oppure per [REDACTED] srl, -così confermando la confusa gestione di entrambe le società-, ha affermato che la [REDACTED] aveva lavorato un bel periodo a piazzale [REDACTED] e poi era andata a lavorare a via del Fosso di [REDACTED] dove entrambe le società si erano trasferite, così, contraddicendo la tesi difensiva della convenuta, secondo cui essa stessa, a differenza della [REDACTED] SRL, aveva operato solo a via del Fosso di [REDACTED] ove aveva anche la sede legale oltre che quella operativa.

Infine il teste [REDACTED] autista del carroattrezzi e a disposizione dell'officina, prima della [REDACTED] srl e poi della [REDACTED] ha affermato che la [REDACTED] aveva lavorato, dal 3.11.2012, quale responsabile clienti e flotte, alle dipendenze della [REDACTED] srl, presso la concessionaria inizialmente ubicata in Roma Piazzale [REDACTED] e, successivamente, al trasferimento di entrambe le società, dal gennaio 2013, in via del Fosso di





Corte di Appello di Roma

██████████ confermò che a piazzale ██████████ c'erano sia la ██████████ che la ██████████ srl..

Il Tribunale ha ritenuto tale ultima testimonianza contraddittoria per aver il teste affermato di lavorare per la resistente dall'anno 2007, laddove incontrovertibilmente la ██████████ srl, in quell'anno, ancora non operava.

Tuttavia, tale affermazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, a fronte della riportata precisa ed univoca dichiarazione del teste, anche con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro, non inficia di per sé il valore probante della testimonianza complessivamente considerata, ma può ritenersi meramente indicativa di una certa confusione con particolare riferimento alle date di costituzione di entrambe le società ovvero l'effetto di una mancata comprensione del termine " resistente".

In definitiva, a fronte delle risultanze della prova testimoniale e della prova documentale, deve escludersi quanto affermato nella sentenza appellata circa la ipotizzata continuatività delle prestazioni lavorative della ██████████ prima alle dipendenze della ██████████ SRL, mai convenuta in giudizio, e poi, dall'ottobre 2014, alle dipendenze della società appellata, per aver i testi escussi, mai reso dichiarazioni in tal senso ed essendo del tutto insufficiente e carente, per le ragioni sopra esposte, al riguardo, la documentazione prodotta dall'attrice.

Conseguentemente, rigettato l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, nel resto ferma, va dichiarata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 3.11.2012 e condannata la





società appellata al pagamento della complessiva somma di euro 36.522,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo, secondo il conteggio immune da vizi, elaborato dalla ricorrente, così quantificate le differenze retributive per i titoli indicati nella sentenza gravata.

Le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale, dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. E' opportuno precisare sul punto che "in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis" (Cass. n. 5955 del 2014). Ciò evidentemente prescinde da eventuali condizioni soggettive di esonero, da verificare, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte





dell'amministrazione al momento della eventuale successiva attività di recupero del contributo medesimo (vedi ex aliis Cass. 27867/2019; conforme Cass.

P.Q.M.

La Corte, rigettato l'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, dichiara la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 3.11.2012 e condanna la società appellata al pagamento, in favore di controparte, della complessiva somma di euro 36.522,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati sulla somma anno per anno rivalutata, dalla maturazione al saldo, così quantificate le differenze retributive per i titoli indicati nella sentenza gravata.

Condanna la [REDACTED] srl al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite dei due gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 4.657,00 e, quanto all'appello, in euro 4.800,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.

Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale, dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.

Roma 26.6 2020

Il Presidente
Anna Maria Franchini

